



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 13/03/2019

composta dai Magistrati:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente
Maria Laura PRISLEI	Consigliere relatore
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;


VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;



VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA da ultimo, la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, recante le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 66. Rendiconto della gestione 2016”*;

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2018;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016, redatta dall'Organo di revisione del Comune di BAONE (PD);

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio BDAP trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTO il referto del Revisore dei conti comunale, ex art. 239, c. 1, lett. e), del TUEL, *“all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità”*, del 12/12/2018, acquisito al prot. n. 9498 del 13/12/2018;

VISTI i rilievi istruttori formulati con posta elettronica ordinaria del 17 gennaio 2019;

VISTE le deduzioni pervenute, con le medesime modalità suindicate, l'8 febbraio 2019, protocollo comunale n. 509 in pari data;

VISTO il verbale di audizione (convocata con prot. n. 803 del 30/01/2019) dell'Ente, prot. n. 78348343 del 21/02/2019, con i relativi allegati *sub* 1 e 2 concernenti, rispettivamente, le relazioni depositate dal Sindaco e dalla Responsabile finanziaria comunale;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 15/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Consigliere Maria Laura Prislei;

FATTO E DIRITTO

1. L'art. 1, commi 166 e 167, L. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) stabilisce che *“gli Organi degli Enti Locali di Revisione Economico-Finanziaria trasmettono, alle*

competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo" (di seguito, "Questionario") sulla base dei criteri e delle linee guida predisposte dalla Corte (Sezione delle Autonomie n. 6 /SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017) per il rendiconto 2016.

L'art. 148-bis del D.Lgs. 267/2000, inserito nel Testo Unico degli Enti Locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* ("verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti."), ne definisce l'ambito ("Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente") e stabilisce gli effetti delle relative risultanze ("Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria").

Occorre considerare che l'esercizio 2015 segna il definitivo passaggio alla contabilità armonizzata, come evidenziato dalle Linee guida elaborate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 22/2016/INPR, che completa le indicazioni offerte con le precedenti deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR relative a istituti centrali per la nuova contabilità quali il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il Fondo pluriennale vincolato e il Fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, gli Enti Locali non sperimentatori, ai sensi dell'art. 11, commi 12 e 13, del D.lgs. 118/2011, hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, aventi valore a tutti gli effetti giuridici, ai quali hanno affiancato i nuovi schemi di bilancio armonizzato, con funzione conoscitiva e, dal 1° gennaio 2015, hanno adottato il principio della competenza finanziaria potenziata, mentre gli enti che hanno partecipato nel 2014 alla sperimentazione, ai sensi del citato art. 11, comma 15, del suddetto decreto, hanno adottato gli schemi di bilancio armonizzati, ai quali hanno affiancato, con finalità conoscitiva, gli schemi previgenti.

Si rammenta, inoltre, che il 2015 è stato l'ultimo esercizio di applicazione del Patto di stabilità interno, superato dalla nuova disciplina sul pareggio di bilancio introdotta dalla

Legge Cost. 1/2012, di modifica dell'art. 81, comma 6, Cost., a cui è stata data attuazione con la Legge 243/2012.

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre precisare, che, in ossequio alla natura dinamica del controllo espletato in tal sede, che impone, al fine di far emergere la concreta situazione economico-finanziaria dell'Ente, una visione prospettica degli atti del ciclo di bilancio nei vari esercizi, e in funzione dell'adozione "*di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio*" (Corte Cost. 60/2013), la Sezione regionale di controllo accerta anche criticità suscettibili di arrecare pregiudizio allo stabile mantenimento degli equilibri dell'Ente benché non integranti fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini sopra accennati.

Infatti, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e/o l'avvio del procedimento di c.d. "*dissesto guidato*" disciplinato dall'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, la natura attualmente anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di *deficitarietà* o di squilibrio.

Ciò doverosamente precisato e passando ora all'esame delle criticità riscontrate a seguito dell'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005, dall'Organo di revisione, in relazione al conto consuntivo 2016 del Comune di BAONE (PD) sono emerse una serie di criticità nell'esercizio finanziario di riferimento oggetto di rilievo. Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto, in particolare, uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta del 17 gennaio 2019. I rilievi formulati s'incentravano prevalentemente sulle criticità riguardanti: la tardiva approvazione del rendiconto, l'assenza degli accantonamenti al fondo per contenziosi e al fondo per le perdite degli organismi partecipati (OO.PP.) considerata la partecipazione diretta, quota 1,1704%, al Consorzio Padova Sud (CPS) il quale presenta le note passività potenziali, l'importo del fondo crediti di dubbia esazione (FCDE) manifestatamente sottostimato, ricorso sistematico all'anticipazione di tesoreria, assenza di accertamenti e riscossioni per violazioni del codice della strada in quanto trasferiti all'Unione, basso tasso di realizzo dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione, omessi controlli interni di gestione, conservazione in bilancio di residui attivi vetusti (*ante* 2012) in alta percentuale (11,84%) specie dei titoli I° (euro 49.940,60) e III° (euro 45.036,10) basso tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi, pari al 34,36% (630.211,68/1.840.442,68) alto valore in assoluto (euro 281.427,04 su iniziali 1.840.442,68) e rapporto (15,29%) dei residui attivi eliminati nel 2016 rispetto a quelli ripresi a nuovo (iniziali 2016), violazione auto dichiarata (e verificata d'ufficio) dei parametri *deficitari* n. 2 e 4 (come nel 2015) e un valore alto



dell'indicatore di tempestività annuale dei pagamenti (ITP) che si attesta a 52,59 giorni.

Successivamente il Comune ha fatto pervenire, con nota del 8 febbraio 2019, prot. comunale n. 590 in pari data, i chiarimenti richiesti che comunque non hanno consentito di superare i rilievi formulati nella richiesta istruttoria.

Va preliminarmente sottolineato che il Comune di BAONE era stato destinatario di apposita pronuncia per l'esercizio 2015 (n. 174/2018/PRSP), in cui la Sezione aveva proceduto ad accertare la potenziale compromissione degli equilibri, con disavanzo della parte capitale dell'equilibrio di competenza e a rilevare le irregolarità contabili costituite dall'utilizzo di avanzo libero in violazione dell'art. 187, comma 3-*bis* del TUEL, dalla non congruità della quota accantonata del risultato di amministrazione al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) dai mancati accantonamenti ai fondi per i contenziosi e per le perdite degli Organismi Partecipati, dall'assenza di fondi vincolati di cassa, dal ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria con superamento del limite di 5/12, da carente capacità di accertamento e riscossione delle entrate proprie, da carente gestione dei residui per il mantenimento in bilancio di quelli vetusti, da un alto valore dell'indicatore di tempestività annuale dei pagamenti (ITP) pari a 91,73 giorni e dallo sfioramento dei parametri *deficitari* n. 2, 4 e 7.

In data 21/02/2019 si è tenuta apposita audizione (convocata con nota prot. n. 803 del 30/01/2019) presso la sede della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo del Veneto, anche a seguito di segnalazione del 12/12/2018 del Revisore unico dei conti, ex art. 239, c. 1, lett. e) TUEL - acquisita al prot. n. 9498 del 13/12/2018 - circa "*gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità*", cui hanno partecipato il Magistrato Istruttore, il Sindaco *p.t.*, la Responsabile del Servizio Finanziario e il Revisore unico *p.t.* del Comune di Baone. In tale audizione sono state acquisite ed allegate al verbale sottoscritto seduta stante (prot. n. 78348343 del 21/02/2019), una relazione del Sindaco (prot. comunale n. 343 del 24/01/2019) e un'altra relazione della Responsabile del Servizio Finanziario (prot. comunale n. 258 del 17/01/2019).

L'audizione ha fatto emergere un quadro preoccupante della situazione finanziaria di Baone con l'emersione di criticità sempre più evidenti nel tempo e con potenziale compromissione degli equilibri di bilancio dell'ente.

Bisogna premettere che il Comune di Baone, insieme ai Comuni di Arquà Petrarca e di Cinto Euganeo, aderisce all'Unione dei Comuni "Colli Euganei" (UCE) e dal primo gennaio 2015 tutte le funzioni fondamentali dei Comuni sono state trasferite all'UCE, insieme a tutto il personale (senza alcuna dichiarazione di eccedenza/esubero e messa in disponibilità del personale proveniente dai tre Comuni). La quota maggiore dell'UCE è del Comune di Baone, con il 44,90%. Come noto tale forma associativa tra Comuni dovrebbe portare ad una riduzione dei costi (per effetto delle economie di scala che si dovrebbero realizzare) e ad un miglioramento dei servizi, sia in termini qualitativi che quantitativi (istituendone anche di nuovi) e, invece, all'opposto, nella prassi (come nella fattispecie concreta) si riscontra una diseconomia (un aumento di costi/spese) ed un aggravio dei procedimenti sia per quanto riguarda un loro maggior numero sia per quanto concerne il mancato rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti medesimi.

Di questa realtà fattuale ne dà conto anche il Sindaco laddove afferma, nella sua relazione: *“questo significa che la manovra fatta nel 2015, vale a dire il trasferimento di tutte le funzioni fondamentali dei tre Comuni all’Unione, non ha portato i risultati attesi, cioè la riduzione dei costi e una maggiore efficienza dei servizi. Gli uffici sono stati sovraccaricati di adempimenti, dovendo rapportarsi con tre Amministrazioni, regolamenti differenti, difficoltà anche tecniche nei collegamenti, ecc., e c’è stata la necessità di ricorrere, più volte, ad incarichi di consulenza esterna per far fronte alle necessità degli uffici e per rispettare scadenze ed impegni. A mio avviso al trasferimento massiccio delle funzioni, perché questo portasse reali benefici, doveva seguire un percorso di fusione tra i tre Comuni, cosa che ricordo è stata più volte sollecitata dall’Amministrazione di Baone, nel 2016 e 2017, senza trovare riscontro nelle altre Amministrazioni”*. Il criterio di riparto dei costi sostenuti dall’UCE per conto dei Comuni si basa sul *“numero di abitanti degli stessi rilevati alla fine dell’anno dell’esercizio, salvo diverso criterio deliberato dalla Giunta”* ai sensi dell’art. 35, c. 3, dello statuto dell’UCE. I Comuni versano all’UCE una somma annuale a titolo di trasferimento in conto esercizio. Nell’esercizio 2016 il Comune di Baone ha impegnato, ma non pagato totalmente nel corso dell’anno (confluendo, così, la differenza tra i residui passivi correnti, del titolo I°, in conto competenza; i riversamenti di cassa sono stati pari ad euro 870.860,30) la spesa corrente di euro 1.214.993,62 a favore dell’UCE come onere a carico del bilancio comunale per i servizi esternalizzati all’UCE. Una simile situazione si registra anche negli esercizi 2017 e 2018. Nel 2017, in particolare, l’importo impegnato dal Comune a favore dell’UCE è di euro 1.178.900,00 e i riversamenti di cassa sono pari ad euro 1.013.839,04. Nel 2018 l’importo impegnato dal Comune a favore dell’UCE è di euro 1.289.880,00 e i riversamenti di cassa sono pari ad euro 1.036.472,28. Il Comune in esame non riesce ad onorare le scadenze per i pagamenti dovuti all’UCE e così l’UCE ricorre sistematicamente alle anticipazioni di tesoreria, con somme inestinte a fine esercizio (e la cassa finale pari ad euro 0,00 come previsto dai principi contabili).

Le anticipazioni di cassa dell’UCE, con somme inestinte a fine esercizio, hanno avuto il seguente andamento negativo crescente: al 31/12/2015, euro -263.863,00; al 31/12/2016, euro -507.379,00; al 31/12/2017, euro -785.722,00; al 31/12/2018, euro -977.507,31. In tutti gli esercizi sopra considerati è stato violato il parametro di *deficitarietà strutturale* n. 9.

La Sezione, pertanto, non può che rilevare come il ricorso sistematico alle anticipazioni di tesoreria – sia da parte del Comune che dell’Unione cui il Comune partecipa per il 44,9 per cento, renda evidente come di fatto non ci si trovi di fronte ad esigenze di liquidità temporanee ma sussista un vero e proprio debito strutturale, non consentito dalle norme, che richiede azioni correttive urgenti.

Ad aggravare ancor di più i rapporti economici finanziari reciproci tra il Comune e l’UCE sopravviene anche una non riconciliazione tra i residui attivi (crediti) di parte corrente dell’UCE vantati verso il Comune e i residui passivi iscritti a consuntivo del Comune come debito verso l’UCE. Anche il Sindaco sottolinea, nella sua relazione, la circostanza su evidenziata, laddove scrive: *“ad aggravare ulteriormente la situazione finanziaria è stato il riconoscimento del debito fuori bilancio dell’Unione, e di conseguenza dei Comuni, emerso a luglio del 2018, che ha avuto origine, per errori tecnico contabili,*

negli anni precedenti la vigenza di questa Amministrazione”.

Tale divergenza è emersa in seguito ad un secondo riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017 per esplicita richiesta del Revisore unico di verifica, controllo e monitoraggio delle partite attive e passive tra il Comune e l'UCE. Al termine dell'operazione descritta il Comune ha riconosciuto e finanziato, con delibera consiliare n. 12/2018, un debito fuori bilancio per l'esercizio 2017 di euro 221.844,02 dato dalla differenza delle poste su citate (crediti dell'UCE verso il Comune, residui attivi dell'UCE, euro 1.444.782,00; debiti del Comune verso l'UCE, residui passivi Comune, 1.222.937,98).

Alla luce dei dati esattamente riportati sopra (e confermati dal Comune e dal revisore nel corso dell'audizione) emerge *de plano* una grave situazione finanziaria in grado di compromettere gli equilibri di bilancio del Comune di Baone. Di questa situazione è consapevole anche il Sindaco laddove scrive nella sua relazione: *“a fronte dell'attuale critica situazione finanziaria, che doverosamente va affrontata e risolta, l'Amministrazione di Baone, dopo avere esaminato con attenzione i costi generali comuni con gli altri Enti, e le eventuali ricadute nei confronti dei cittadini”*, propone una serie di misure che si potrebbero qualificare *ex ante* come piano pluriennale di riequilibrio, con l'elencazione per ogni voce dei risparmi attesi come minori costi generali dell'UCE e quindi dei tre Comuni (in sintesi: scioglimento del corpo di polizia locale dell'UCE, con messa in disponibilità degli agenti di ruolo; riduzione del numero delle posizioni organizzative dell'UCE; blocco del *turn over* per tutto il personale che cesserà, per quiescenza, nel prossimo biennio; blocco del rinnovo del personale a tempo determinato; nessuna consulenza esterna; vendita di 2 ex scuole comunali).

La Sezione, come noto, non può indagare nel merito le scelte di amministrazione attiva del Comune, ma deve vigilare e controllare sulla sana e corretta gestione finanziaria, contabile ed economica degli enti territoriali, con lo scopo anche di prevenire predissesti e dissesti.

Pertanto, alla luce delle ulteriori informazioni acquisite, la Sezione, formula le seguenti considerazioni.

2. Nel corso dell'istruttoria emergeva la tardiva approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2016, avvenuta il 30 maggio 2017 (con deliberazione consiliare n. 11).

Il Comune ha dedotto, sul punto in questione, quanto segue: *“il rendiconto è stato approvato il 31/5/2017, oltre il termine del 30/04, in quanto era il primo anno che venivano utilizzati nuovi modelli della contabilità "armonizzata", caratterizzati dal proliferare di allegati non sempre semplici da gestire e non sempre tempestivamente forniti dai software. All'uopo questo Comune inviò al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno e al Suo Sottosegretario, propria nota prot.n. 1717 del 28/04/2017, richiesta di rinvio del termine per l'approvazione del rendiconto 2016”* (nella risposta ricevuta dall'ente vi è un refuso sulla data di approvazione del consuntivo 2016 in quanto indicata nel 31/05/2017 anziché nel 30/05/2017).

Il Collegio ricorda, in materia, che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004, n. 13591) e che dal ritardo

nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 120, c. 2 e 3, della Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario *ad acta*.

Evidenzia, altresì, la Sezione la natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, la cui assenza potrebbe comportare rilievi di illegittimità inerenti all'attendibilità e alla veridicità del successivo bilancio di previsione, attesa la chiara espressione contenuta nell'art. 172, c. 1, lett. a), del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato.

Ulteriori limitazioni per l'ente, *ope legis*, si ravvisano nell'esclusivo e limitato utilizzo dell'avanzo di amministrazione "*presunto*", anziché accertato (art. 186 e 187 D.Lgs. n. 267/2000) e nell'impossibilità di ricorrere all'indebitamento attraverso la contrazione di nuovi mutui, secondo quanto stabilito dall'art. 203, comma 1, lett. a) del Tuel mentre, la mancata redazione dell'apposita certificazione sui principali dati del rendiconto da parte dell'ente comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell'ente relativamente all'anno in cui l'inadempimento è avvenuto (stante il precetto contenuto nell'art. 161, commi 1 e 3, del Tuel, quest'ultimo nel testo modificato dall'art. 27, c. 7, L. 28/12/2001, n. 448).

Inoltre, in via provvisoria e sino all'adempimento, la ritardata approvazione del rendiconto comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario (art. 21 del Principio contabile n. 3 - rendiconto degli enti locali).

Conclusivamente, la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni.

Ciò vale evidentemente anche per il ritardo con cui si approva il rendiconto atteso che lo stesso riveste carattere di atto d'urgenza che può essere approvato anche nelle particolari situazioni indicate all'art. 38 del D.Lgs. 267/2000.

Va infine ricordato che la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'articolo 227, comma 2 *bis* (introdotto dal decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012) del D.Lgs. 267/2000, l'attivazione della procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141 del Tuel.

La Sezione rammenta anche che l'art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. n. 113/16 stabilisce il divieto per gli Enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di

stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione e il rendiconto).

Il divieto legale di assunzione ex art. 9, comma 1-*quinquies*, del D.L. 113/2016 riguarda sia le *“assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto”*, sia la stipula di *“contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi”*. Tale disposizione sanziona gli enti inadempienti con un *“blocco”* delle rispettive risorse, le quali, nell'arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l'approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell'approvazione *“tardiva”*, non possono essere impiegate, neppure per spese afferenti al reclutamento di personale (come nel caso della stipula dei contratti di servizio onerosi con soggetti privati). Tale divieto opera a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le *“assunzioni”* (a tempo indeterminato, a termine, ecc.) e dal tipo di attività (amministrative o ad esse estranee) che il nuovo contingente di personale è chiamato ad espletare.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche in sede di esame dei rendiconti successivi, per la verifica della corretta applicazione dei principi più sopra enunciati.

3. Ulteriore criticità evidenziata dall'istruttoria è quella concernente la mancanza, nell'esercizio 2016, di giacenze di cassa vincolate, in difformità da quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria (punto 10.6), approvato con D.Lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

Al riguardo, la Sezione sottolinea l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione (che, fisiologicamente, può investire vari esercizi finanziari). L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedurali, nonché, dopo la novella apportata dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si rinvia, per approfondimenti, alla deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti, n. 31/2015/TNPR). A tal fine, l'art. 180 del D.Lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, *“gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”*. Allo stesso modo, il successivo art. 185, impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino *“il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”*.

Inoltre, la determinazione della giacenza di cassa vincolata al momento dell'avvio della nuova contabilità armonizzata, disciplinata dal D.Lgs. n. 118 del 2011, è stata oggetto di apposita disciplina in un paragrafo (il 10.6) del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011), le cui indicazioni (alle quali si fa rinvio) risultano funzionali al corretto avvio, anche sotto il profilo della cassa

(oltre che della competenza) del nuovo sistema contabile (oltre che, naturalmente, della riferita attenuazione dei rischi di successiva emersione di carenza di risorse per il finanziamento delle spese a cui le entrate vincolate erano destinate).

4. Come si è precisato in precedenza, le risultanze istruttorie restituiscono un quadro complessivo della situazione finanziaria del Comune caratterizzata da una sostanziale fragilità, perdurante nel tempo ed anzi aggravatasi negli anni, degli equilibri di bilancio, prodromica ad una potenziale compromissione degli equilibri stessi.

In particolare, i saldi finali della cassa del Comune, che erano ad euro 0,00 nel 2014, si attestano a 9.989,76 nel 2015, 232.502,52 nel 2016, 21.845,89 nel 2017 e 29.924,80 nel 2018.

La cassa finale 2016 del Comune risulta inferiore a 100 euro per abitante ($232.502,52/3110=74,76$).

La cassa finale dell'UCE, invece, è sempre posta, per applicazione dei principi contabili, pari ad euro 0,00, ma con somme da restituire al tesoriere nelle seguenti quantità: al 31/12/2015, euro -263.863,00; al 31/12/2016, euro -507.379,00; al 31/12/2017, euro -785.722,00; al 31/12/2018, euro -977.507,31. Si sottolinea che il Comune partecipa all'Unione citata con la quota del 44,9%. Il Comune non genera *cash flow* ed essendo la grandezza della cassa una realtà fattuale e non una stima/previsione, non vi è dubbio che il Comune poggia su equilibri molto precari.

Si registra, anche per l'esercizio 2016, come già rilevato per il 2014 e il 2015, il ricorso alle anticipazioni di tesoreria senza somme da restituire a fine periodo. Tale istituto giuridico, pur legittimo se finalizzato a superare momentanee e naturali tensioni di cassa, quando assume i caratteri della ripetitività diventa un criterio discrezionale del mantenimento degli equilibri posto che per il legislatore "*il ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria*" (ex art. 148, c. 2, lett. a) del Tuel) è uno dei quattro indicatori tipizzati di squilibrio finanziario degli enti territoriali locali. I dati sotto riportati confermano quanto asserito sopra. Anche il revisore sottolinea tale gestione come criticità laddove scrive: "*l'utilizzo dell'anticipazione di cassa è una costante di questa amministrazione essendo avvenuta anche nei precedenti esercizi*" (cfr. relazione dell'Organo di revisione, 7).

Con riferimento all'esercizio che ci occupa, si riportano i dati dell'anticipazione di cassa confrontandoli con quelli dei due esercizi precedenti e dei due esercizi successivi:


- importo concesso euro 774.682,82 (entro i 3/12 delle entrate correnti accertate in conto competenza con il consuntivo 2014);

- giorni di utilizzo: 107 (nel 2014 erano 26, nel 2015 erano 65, nel 2017 sono 14, nel 2018 sono 11);

- importo utilizzato: euro 411.277,23 (nel 2014 era euro 270.284,36, nel 2015 era euro 1.236.333,56, nel 2017 è di euro 64.885,46 e nel 2018 è di euro 20.725,00);

- massimo giornaliero utilizzato: euro 38.463,53 (nel 2014 era euro 18.264,13, nel 2015 era euro 41.534,00, nel 2017 è euro 19.147,00, nel 2018 è euro 8.615,64);

- importo non restituito al 31/12/2016: euro 0,00 (nel 2014 era euro 47.195,07, dal 2015



al 2018 è di euro 0,00);

- interessi passivi pagati: euro 486,57 (nel 2014 era euro 3.098,72, nel 2015 era euro 3.135,96).

Ai dati sopra riportati e riferiti all'anticipazione di cassa utilizzata in proprio dal Comune di Baone bisogna aggiungere, per il 44,90%, l'anticipazione di cassa utilizzata dal Comune (come surriferito) per il tramite dell'UCE. Pertanto, risulta in tutta la sua complessità e generalità la grave situazione finanziaria in cui versa il Comune di Baone.

In merito all'anticipazione di tesoreria, l'Amministrazione locale ha così precisato nella nota di risposta istruttoria: *“si specifica che il ricorso all'anticipazione di tesoreria è avvenuto nell'anno 2016 per nr. 107 giorni discontinui e con una media giornaliera di euro 3.843,71”*.

Le anzidette tensioni di cassa trovano un loro punto di emersione nel reiterato ricorso all'anticipazione di cassa per far fronte alle carenze di liquidità dell'Ente. La Sezione rammenta che l'art. 222 TUEL e l'art. 3, comma 17, della legge 350/2003 consentono il ricorso all'anticipazione di tesoreria, che è una forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall'art. 119 della Costituzione, per *“superare una momentanea carenza di liquidità”* e finalizzato a fronteggiare momentanee ed improrogabili esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni.

In particolare, l'art. 222 del TUEL prevede che il tesoriere, a seguito di richiesta dell'ente corredata da una deliberazione della Giunta comunale, possa concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi (elevabile, a determinate condizioni, a cinque dodicesimi, come avvenuto nella fattispecie concreta) delle entrate riferite ai primi tre Titoli, accertate nel penultimo anno precedente la richiesta. Sulla somma concessa in anticipazione maturano interessi passivi per il periodo nel quale essa viene effettivamente utilizzata.

L'anticipazione di tesoreria è pertanto una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, cui l'ente può ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità. La ragione della previsione di questa possibilità di ricorso a risorse finanziarie messe a disposizione da parte del tesoriere è quella di sopperire a momentanee carenze di liquidità e, pertanto, si tratta di una forma di finanziamento che non è riconducibile all'indebitamento (art. 3, c. 17 della legge n. 350 del 2003). L'anticipazione di tesoreria può essere utilizzata per far fronte a divergenze temporanee nei flussi di entrata e di spesa che abbiano carattere contingente e che devono essere ricondotti ad un corretto equilibrio finanziario nel corso dell'esercizio non potendo essere utilizzata per sanare situazioni di alterazione della gestione che comportino la sussistenza di situazioni di disavanzo.

I dati evidenziati in sede istruttoria (con il continuo ricorso a tale strumento temporaneo negli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) escludono, tuttavia, la natura transitoria della criticità in cui versa l'ente: invero, il Comune di Baone ha contratto nel 2016 anticipazioni di tesoreria, praticamente, per molti giorni dell'anno (107 giorni) rischiando di trasformare tale istituto da strumento di correzione degli squilibri temporali tra riscossioni e pagamenti in una forma d'indebitamento vero e proprio, gestito in alternativa

al debito commerciale. Tale operazione, quando si verifica senza soluzione di continuità, costituisce comportamento difforme da una sana e prudente gestione finanziaria e, per l'assenza del presupposto della temporaneità del *deficit* di cassa, potrebbe costituire una violazione della regola aurea di destinazione dell'indebitamento alle spese d'investimento. In altri termini, il ricorso a questa particolare forma di finanziamento, soprattutto se reiterato nel tempo, produce un aggravio finanziario per l'ente e può indicare la presenza di latenti squilibri nella gestione di competenza o dei residui e, nei casi più gravi, configurare una violazione del disposto dell'art. 119 Cost. che consente di ricorrere al debito solo per finanziarie spese di investimento.

Il ricorso all'anticipazione generalmente è l'effetto della verosimile presenza in bilancio di residui attivi insussistenti o di dubbia esigibilità, la cui mancata eliminazione fa sì che non emergano disavanzi della gestione residui e non obbliga, quindi, l'ente al reperimento delle risorse indispensabili a finanziare lo squilibrio di cassa. La suindicata situazione sembra ravvisarsi anche nel Comune di Baone. Osserva il Collegio che l'impiego reiterato di tale strumento, oltre a rappresentare un comportamento evidentemente difforme dalla sana gestione finanziaria, dimostra l'esistenza di squilibri di bilancio, che potrebbero pregiudicare seriamente la sana gestione finanziaria dell'ente. Infatti, la presenza di cospicui residui attivi induce a ritenere che il ricorso reiterato e massiccio all'anticipazione di tesoreria costituisca uno dei principali mezzi di cui si avvale il comune per estinguere - almeno in parte - i debiti derivanti dalla spesa corrente, a fronte di una situazione di cassa evidentemente deficitaria.

5. Il Comune nell'esercizio 2016, come nell'esercizio 2015, ha applicato e utilizzato avanzo libero o non vincolato (nei limiti dell'ammontare accertato con l'approvazione del consuntivo 2015) per euro 34.212,87 per finanziare sia spesa corrente che capitale, rispettivamente, per euro 22.212,87 e 12.000,00, in presenza dell'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria violando, così, il divieto sancito dall'art. 187, c. 3-*bis* del Tuel. Si è già verificato che la medesima violazione è reiterata anche nell'esercizio 2017.

6. Per quanto concerne l'accantonamento a consuntivo del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) si deve rilevare la sua manifesta sottostima (censura già deliberata per gli esercizi 2014 e 2015) come, peraltro, rilevato dal Revisore nella parte in cui afferma: *“si evidenzia la modesta entità del fondo crediti di dubbia e difficile esazione ammontante ad Euro 15.460,00, rispetto al totale dei residui attivi di Euro 1.802.896,91”* (cfr. relazione dell'Organo di revisione, 24). Il Comune ha applicato, ai fini della quantificazione del FCDE, il metodo semplificato, e non quello ordinario, esercitando una facoltà prevista dall'ordinamento, ma senza integrare, però, per tutte le ragioni fin qui esposte, le condizioni dallo stesso previste considerato il contenuto inequivocabile del precetto positivo (allegato 4/2, punto 3.3, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i): *“... l'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019”*.

Il Comune, interrogato sul punto, ha così risposto: *“si conferma quanto esplicitato nella Vs. nota, con la precisazione che il Comune ha provveduto ad aumentare gli accantonamenti a tale fondo in sede di approvazione del rendiconto 2017 per l'importo di € 46.333,24 ed in sede di redazione B.P. 2018 dell'importo di € 67.333,24”*.

L'accantonamento al FCDE, in maggior dettaglio, ha la precipua finalità di evitare che spese esigibili siano finanziate da entrate di dubbia esigibilità. In questo senso, il principio sopra citato stabilisce che *"sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc."*, ma per evitare che entrate di dubbia esigibilità possano finanziare spese esigibili, a bilancio di previsione, è stanziata un'apposita posta contabile, denominata *"accantonamento al FCDE"* (che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio) mentre, a consuntivo, una quota del risultato di amministrazione è accantonata al FCDE.

Nel bilancio di previsione, in linea generale, la quantificazione dell'accantonamento a FCDE è effettuata applicando agli stanziamenti delle entrate di dubbia e difficile esazione il complemento a 100 della media tra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

A consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata al FCDE è determinata applicando *"all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti"*, il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

Il metodo c.d. semplificato prevede che *"in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:*

- + Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce".

Il metodo di calcolo c.d. semplificato è un metodo di calcolo eccezionale (previsto solo nel periodo temporale 2015/2018) rispetto a quello previsto *"a regime"* per il FCDE a consuntivo.

Tutto ciò premesso, sulla base dei dati inseriti per compilare il quadro 1.6.2 del *Questionario*, relativo all'*"andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate"*, il FCDE avrebbe dovuto essere quantificato, applicando il metodo ordinario, in € 162.285,35 (con il metodo ordinario basato sulla media delle medie) oppure di € 160.857,57 (con il metodo ordinario basato

sul riscosso nel quinquennio), anziché in € 15.460,00 come effettuato, e si sarebbe determinato già a consuntivo 2016 un disavanzo sostanziale di circa 125.000,00 euro.


Considerato che i residui attivi e il correlato FCDE tendono a stabilizzarsi nel tempo, verificato e ritenuto (dai calcoli d'ufficio) che la quantificazione del FCDE a consuntivo 2018 possa essere stimato nell'ammontare approssimativamente sopra evidenziato, la Sezione, a maggiore tutela degli equilibri di bilancio, per prevenire predissesti e dissesti finanziari, non può che raccomandare all'ente, per tutte le motivazioni fin qui esposte, di abbandonare il metodo semplificato per la quantificazione del FCDE a consuntivo 2018 e di adottare il metodo ordinario (con uno dei due sistemi su menzionati) facendo emergere, così, con molta probabilità, un disavanzo contabile di amministrazione da iscriversi tra le spese del bilancio di previsione 2019 con obbligo di darvi copertura lo stesso anno.

7. La non corretta applicazione dei suddetti principi dell'armonizzazione contabile e la conseguente vulnerabilità degli equilibri di bilancio emerge altresì dall'esame delle ulteriori criticità rilevate dalla Sezione.

Quanto alla rilevata criticità afferente al mancato accantonamento al fondo per contenziosi, il Comune nulla ha dedotto.

Su tale profilo, la Sezione deve ribadire la doverosità della istituzione del fondo rischi, in quanto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 – disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili – prevede, tra l'altro, la costituzione di un apposito fondo per far fronte ad oneri derivanti da sentenza. Vengono sostanzialmente indicate due ipotesi sulle quali fondare la costituzione di tale fondo: 1) quando a seguito di contenzioso l'ente abbia una "significativa probabilità di soccombere"; 2) quando a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva l'ente sia condannato al "pagamento di spese".

A tale proposito si rinvia all'Allegato n. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 "*principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria*" che al punto 9.2 stabilisce che "*il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi)*". In particolare circa il Fondo spese legali va richiamato quanto stabilito nei medesimi Principi Contabili al punto 5.2 lettera h: "*in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per*



tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti".

La Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 9/2016/Inpr ha sottolineato a tale proposito che il principio contabile applicato della contabilità finanziaria introduce come fondo rischi nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento delle spese.

Anche nel caso del "fondo contenziosi" è richiesto un monitoraggio costante sia all'atto della formazione che della relativa adeguatezza per affrontare tempestivamente le posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio.

È accertato infatti che una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio è rappresentata da sentenze che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria e che il bilancio non riesce ad affrontare con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL). La nota integrativa, allegata al bilancio, deve, anche nel caso del "fondo contenziosi", curare particolarmente l'indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al "fondo rischi" e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l'ente.

Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l'incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell'ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso.

Più recentemente la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 14/2017/Inpr contenente "linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266", volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha peraltro sottolineato: "particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese


derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza".

A tal fine diviene assolutamente necessario accantonare le somme relative ai fini della costituzione del fondo rischi, sia per la significativa probabilità di soccombere, che, a maggior ragione, per l'esistenza di sentenze non definitive e non esecutive in cui l'ente sia condannato al pagamento di spese. Ciò in quanto, la finalità è infatti quella di non fare trovare l'Ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie, per preservare gli equilibri di bilancio, e richiederà quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili; l'entità del contenzioso dovrà essere nel contempo specificamente monitorata dall'Organo di Revisione e contenuta nella relazione allegata ai documenti programmatori, secondo quanto indicato dalla citata delibera di Sezione Autonomie n. 14/2017/Inpr.

8. Per quanto riguarda, invece, l'omesso accantonamento al fondo per le perdite degli organismi partecipati considerata la partecipazione diretta del Comune al Consorzio Padova Sud (CPS) con la quota del 1,1704%, e ai fini della norma attributiva dei poteri di controllo, delineati in premessa ed intestati alla Corte dei conti, dalle risultanze istruttorie emerge la violazione di un parametro ulteriore rispetto a quelli fin qui già esaminati e contemplato dal citato art. 148 *bis* del TUEL.

La Sezione non può, infatti, esimersi dall'osservare che l'equilibrio di bilancio potrebbe risultare vulnerato dal comportamento del Comune che ha omesso un fondamentale adempimento quale l'istituzione del fondo rischi.

In sede istruttoria, il Comune ha rappresentato quanto segue: *"premesso che, sulla base delle convenzioni annue che il comune ha sottoscritto con il Consorzio Padova Sud fino all'anno 2016, al comune spettava un rimborso spese per la gestione in proprio di alcuni servizi, spese che il Consorzio non ha rimborsato al Comune per la cifra di € 150.364,30. Trattandosi di un credito piuttosto consistente, il comune si è visto nell'impossibilità di poter accantonare risorse per le perdite oo.pp. della partecipazione diretta al Consorzio, in quanto si vedeva già penalizzato nel dover sostituire quelle entrate che sembravano ormai perdute. Solamente in data 10/08/2018 il Consorzio Padova Sud proponeva al Comune un accordo per la rimodulazione dell'indebitamento. Inoltre, seppur di modesto importo, il Comune ha accantonato € 13.680,00 (Residui 2014) quale cifra da riconoscere al Consorzio per eventuali maggiori costi del servizio"*.



Pur prendendo atto delle dichiarazioni dell'Ente, la Sezione evidenzia l'esigenza sottesa alla corretta e congrua determinazione dell'ammontare del predetto fondo cautelativo alla luce della situazione in cui versa il Consorzio già menzionato e qui sotto riportata.

Da esposti pervenuti a questa Sezione emerge un'operazione di accollo consistita nella cessione, da parte della Padova Tre s.r.l. (partecipata al 100% dal Consorzio e affidataria, al tempo, del servizio di raccolta rifiuti) al Consorzio (controllore, quindi, della sua

controllata), di crediti insoluti della prima per euro 9.748.147,23 e nella contestuale assunzione, da parte del Consorzio, di debiti della società per lo stesso importo, relativi alla gestione fino al 31/12/2014, per i quali erano stati già concordati appositi piani di rientro con le ditte creditrici. Se alle passività potenziali succitate si aggiungono altri 21.912.227,00 di euro di costi sospesi (iscritti nel bilancio del 2014 del Consorzio) ne deriva una passività potenziale complessiva (non compensata da adeguati fondi svalutazione crediti e fondi spese e rischi futuri nel bilancio del Consorzio) pari a - 31.660.374,23 di euro con un impatto nel bilancio dell'Ente locale pari ad euro - 370.553,02 (da compensare, totalmente o parzialmente, con eventuali crediti vantati dal Comune verso il Consorzio). Di fronte alle cifre sopra riportate risulta di palmare evidenza la necessità di costituire un congruo accantonamento per fronteggiare le potenziali passività su esposte, divenute effettive con l'approvazione, in data 10/08/2018, del bilancio 2016 del CPS con una perdita di € 23.530.775,00 (riflessi sul bilancio del Comune per € 275.404,19).

Nel corso dell'istruttoria, inoltre, è emerso che all'operazione in questione si era interessata la Guardia di finanza e che era in atto un'indagine della Procura della Repubblica di Rovigo. Vi è da dire che la controllata è nel frattempo fallita (con sentenza del Tribunale di Rovigo del 03/10/2017) e per una serie di fatti ritenuti penalmente rilevanti la Procura del Tribunale di Rovigo ha chiesto il rinvio a giudizio dei presunti responsabili (amministratori e revisori dei due organismi interessati).

In merito alle vicende del CPS, questa Sezione rileva, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche anche mediante moduli privatistici (e, quindi, attraverso la costituzione e la partecipazione a società e consorzi) impone particolari cautele e obblighi in capo a coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione delle risorse medesime; obblighi e cautele inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate, che non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di organismi a partecipazione pubblica, e, dunque, indirettamente a carico degli enti locali soci, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, sono funzionalmente collegati al perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale, a vantaggio dell'intera collettività.

Gli obblighi, in particolare, si sostanziano nel monitoraggio effettivo, da parte dell'ente socio, sui documenti di bilancio e sull'andamento della gestione, esercitando una puntuale azione preventiva di controllo e verifica sulle attività svolte, sul corretto funzionamento degli organi e sull'andamento dei rapporti contrattuali, nonché di indirizzo (attraverso la determinazione degli obiettivi e delle scelte strategiche). Questa Sezione ricorda che la legge di stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013), già vigente al momento della realizzazione dell'operazione di accollo, prevede specifiche misure dirette a responsabilizzare gli enti territoriali, attraverso l'accantonamento di risorse destinate a garantire gli enti medesimi dalle perdite degli organismi da essi partecipati (art. 1, c. 551 e 552 e poi art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016) e sottolinea l'importanza di preservare gli equilibri di bilancio anche con riferimento alle vicende economico-finanziarie di tali organismi. La *ratio* delle richiamate disposizioni, infatti, è quella di ridurre il rischio dell'ente partecipante rispetto a dette vicende, in ossequio ai canoni della sana gestione finanziaria ed al generale principio di

prudenza (par. n. 9 dell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 118/2011).

9. Il Comune ha auto dichiarato (e la Sezione ha verificato d'ufficio) la violazione dei parametri di *deficitarietà* strutturale degli enti locali n. 2 e 4 con un risultato rispettivamente del 56,23% (353.048,97+346.122,32-52.387,57/1.151.710,31+499.795,25-501.306,84) e del 92,48% (1.351.722,08/1.461.701,77) oltre le rispettive soglie legali del 42% e del 40%.

In relazione allo sfioramento del secondo dei parametri anzidetti, si osserva un forte accumulo nel 2016, superiore al tasso di smaltimento operato sui medesimi residui provenienti dal 2015, che ha determinato il superamento della soglia stabilita dal parametro di *deficitarietà* n. 4 del D.M. 18/02/2013 "*volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente*", con uno scarto del 52,48% (valore dell'indicatore 92,48% a fronte di una soglia del 40%).


L'Ente, con riferimento a ciò, si è limitato a confermare "*la violazione dei parametri deficitari n. 2 e 4 con la considerazione che il parametro n. 2 non è stato rispettato per la percentuale dello 0,33%*" (sul diverso valore dello scostamento si vedano i dati riportati sopra).

In relazione alla presenza in bilancio di residui passivi correnti si è già detto della loro natura e provenienza trattandosi prevalentemente di mancati pagamenti in conto competenza degli oneri dovuti all'UCE. I dati forniscono un quadro complessivo e dinamico dei rapporti tra il Comune e l'Unione: i residui passivi correnti iniziali (al 01/01/2016) erano di euro 1.283.959,22 (congruenti con quelli finali al 31/12/2015), ne sono stati pagati in conto residui nel 2016 euro 901.120,54 per un tasso di smaltimento, quindi, del 70,18%. Nel corso dell'esercizio, però, si sono formati nuovi residui passivi correnti per euro 1.094.451,94.

Con specifico riferimento ai residui è da sottolineare come essi concorrano a formare il risultato di amministrazione (vedasi anche art. 21 del D. Lgs n. 170 del 2006, norma che seppur abrogata dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 era vigente nel 2013 e il cui principio risulta recepito nel citato decreto; art. 190 del Tuel).

Al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, infatti, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi e passivi, l'ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie e debitorie.

Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L'ente cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione dei crediti e dei debiti esistenti, ma deve accertare l'effettivo diritto di incassare il credito e l'effettivo obbligo di pagare il debito, attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento.



Il mantenimento in bilancio dei residui attivi e passivi datati nel tempo incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente (art. 187 e 228, c. 4 del Tuel), che rappresenta un volume di disponibilità finanziaria che si trasformerà in effettiva disponibilità liquida nel momento in cui saranno incassati i crediti ed estinti i debiti. In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi e passivi, risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie e debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento. La Sezione, pertanto, non può non richiamare l'attenzione sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi e passivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali l'incasso e il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza.

10. In sede istruttoria è stata censurata la conservazione in bilancio di residui attivi vetusti (*ante* 2012) in alta percentuale, pari al 11,84% (213.420,47/1.840.442,58) in particolare, *ex pluribus*, dei titoli I° e III° per un importo rispettivamente di euro 49.940,60 e 45.036,10. In merito, il Comune ha così dedotto: *"relativamente ai residui vetusti ante 2012 si specifica che si riferiscono alla ex-TARSU di ruoli emessi negli anni 2007-2008-2009, i quali, sulla base delle disposizioni del c.d. "Decreto Semplificazioni 2019", saranno oggetto di diminuzione su un arco temporale di 5 anni"*. La norma citata disciplina l'annullamento *ex lege* dei ruoli emessi, e consegnati al concessionario della riscossione, dal 2000 al 2010 compresi, per importi fino a mille euro per ruolo (senza un limite soggettivo e cumulativo quantitativo). Questa disposizione produrrà effetti negativi sul raggiungimento degli equilibri in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 per tutti gli enti che si trovano nella situazione prevista dalla normativa.

11. Si rileva nel 2016 un tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi totali (residui riscossi nel 2016/residui iniziali al 01/01/2016) pari al 34,36% (630.211,68/1.840.442,68) molto basso (nel 2017 il rapporto peggiora ancora e quasi si dimezza, con un risultato del 18,62%: 335.755,81/1.802.896,91). Risultati come quelli descritti sono in palese contrasto con l'armonizzazione contabile basata sull'imputazione a bilancio delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive secondo la loro esigibilità, scadenza (principio della competenza finanziaria potenziata o rafforzata). In altri termini, i residui attivi e passivi sono stati assimilati per questa via ai crediti e debiti del diritto comune. Ciò significa, specie dopo il fondamentale passaggio del riaccertamento straordinario di tutti i residui al 01/01/2015 (per tutti gli enti che non hanno aderito alla sperimentazione, come nel caso concreto) che i residui mantenuti a bilancio devono essere riscossi e pagati e, solo eccezionalmente, eliminati. Ebbene, questa circostanza non si realizza nella fattispecie concreta considerato che i residui attivi eliminati nel 2016 sono pari ad euro -281.427,04 su iniziali 1.840.442,68 (con un rapporto, quindi, del 15,29%) mentre i residui passivi eliminati sono pari ad euro +166.939,74 con un disavanzo della gestione dei residui di euro -114.487,30. Simili risultati si registrano anche nell'esercizio 2017.

Su tale materia, come già rilevato sopra al punto 9., si ribadisce l'importanza di effettuare

una sostanziale, e non formale, verifica sulla sussistenza giuridica dei residui considerato che gli stessi concorrono a determinare il risultato contabile di amministrazione e che deve essere adeguatamente motivata la loro conservazione e la loro eliminazione, ex art. 228, c. 3, del Tuel. A tal proposito si riporta il dettato normativo recato dalla disposizione ultima citata: *“prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

13. La anzidetta situazione di criticità degli equilibri del bilancio del Comune di Baone, confermata dal continuo ricorso in proprio e come Unione all’utilizzo della liquidità fornita dal tesoriere, appare viepiù corroborata dalle inerzie relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie. Con riferimento alla rilevata scarsa efficienza nella lotta all’evasione tributaria pari al 43,49% (23.891,00/54.939,00) il Comune afferma, nella nota di risposta, che *“sul punto si specifica che ad oggi la percentuale di riscossione è aumentata al 52,25%”*.

La Sezione, pur prendendo atto del leggero miglioramento del tasso di riscossione di tali entrate, rimarca i deludenti esiti del programma di recupero dell’evasione tributaria che pongono in evidenza un comportamento astrattamente foriero di gravi responsabilità dell’Amministrazione, tanto più che la relativa violazione può portare a situazioni di danno erariale dovute al mancato rispetto di termini posti da norme di legge.

Nello specifico, il comportamento appare inaccettabile ed antitetico rispetto ai parametri disegnati dalla Carta costituzionale: osta a ciò, del resto, l’inflessibile principio generale della indisponibilità dell’obbligazione tributaria - riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1, Cost.) ed imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari (vedi, *ex multis*, Corte dei Conti, Sezione Giurisd. Sardegna, 21 febbraio 1994, n. 79).

Dall’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, vincolata ed *ex lege*, si ricava il principio dell’irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute, della necessità che l’azione del comune sia tempestivamente volta ad evitare la prescrizione del credito tributario e della competenza dell’organo gestionale all’attuazione del rapporto tributario. Deve essere posta in evidenza la sostanziale illiceità di qualsiasi azione od omissione volta a procrastinare l’adempimento degli obblighi tributari che, in quanto tali, vincolano a doveri ineludibili di solidarietà (art. 23 della Costituzione) e la cui inosservanza determina sperequazioni non accettabili rispetto a chi osserva tempestivamente e scrupolosamente gli obblighi medesimi.

14. Come nell’esercizio 2015 anche nell’esercizio qui considerato si constata il mancato rispetto dei termini di pagamento dei propri fornitori visto che l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ITP) è di giorni 52,59 (in miglioramento rispetto al 2015 in

cui era di 91,73 giorni). Ciò significa che il Comune salda le fatture mediamente 53 giorni dopo la scadenza. Tale risultato è sintomatico dell'inefficienza nella riscossione, sia in conto competenza che in conto residui, delle proprie entrate. Su tale fronte, è necessario che il Comune ponga in essere ogni azione possibile per migliorare il proprio tasso di riscossione così da migliorare anche il proprio ITP.

15. Considerata la difficoltà nella gestione contabile del Comune si censura la mancata adozione dei controlli interni di gestione. È verosimile dedurre che la loro adozione avrebbe potuto prevenire e, comunque, far emergere le irregolarità contabili sin qui descritte. Si sottolinea come il sistema dei controlli interni di gestione non sia una facoltà per l'ente, ma un preciso obbligo normativo disatteso nel caso concreto, ex art. 198 – bis, Tuel.

16. Conclusivamente, le risultanze dell'istruttoria espongono una situazione confliggente con i principi dettati in tema di armonizzazione contabile; in particolare, la sottostima del FCDE accantonato a rendiconto 2016 e il ricorso ripetuto all'anticipazione di cassa, sia in proprio che per il tramite dell'Unione, sono dei sintomi della difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio e ciò comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, come evidenziato al punto 6.

In conseguenza a tutti i rilievi sopra formulati l'ente dovrà provvedere all'adozione di tutte le misure correttive idonee ad allontanare il rischio di predissesto o dissesto.

Tenendo presente l'autonomia delle scelte spettanti agli organi politici e tecnici, la Sezione raccomanda al Comune di:

- effettuare il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 con una verifica sostanziale, approfondita, puntuale, sulla sussistenza giuridica dei residui attivi e passivi assicurandosi che vi sia la conciliazione tra le partite attive e passive reciproche con l'Unione;
- approvare nei termini *ex lege* (30 aprile) il rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 e adottare, in quella sede, il metodo ordinario per la quantificazione del FCDE da accantonare come quota del risultato di amministrazione 2018;
- iscrivere il disavanzo di amministrazione 2018, che verosimilmente dovrebbe emergere (considerato sia il risultato presunto di amministrazione 31/12/2018 di € 85.637,21 sia il FCDE di € 123.570,00 iscritti nel bilancio di previsione 2019, come si evince dagli schemi del bilancio 2019-2021 trasmessi alla BDAP) tra le spese del bilancio di previsione 2019 con l'obbligo di darne copertura nell'esercizio medesimo, ai sensi dell'art. 188, c. 1, del Tuel, mettendo in atto tutte le misure previste dalla disposizione citata;
- impiegare al massimo le risorse umane, finanziarie e materiali per migliorare la propria capacità di riscossione e, di conseguenza, anche la propria capacità di pagamento.

Ai sensi dell'art. 148 - *bis* TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà pertanto adottare le menzionate misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.


La Sezione regionale di controllo per il Veneto nell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 1 comma 166 e ss. della L. n. 266/2005 e dall'art. 148 - *bis* TUEL, in relazione agli esiti del controllo sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2016 del Comune di BAONE (PD) adotta pertanto specifica pronuncia rilevando irregolarità tali da mettere in pericolo gli equilibri economico finanziari dell'Ente:

ACCERTA

per l'effetto, l'inosservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dall'art. 81 Cost., sono vulnerati: dalla tardiva approvazione del rendiconto; dall'assenza degli accantonamenti al fondo per contenziosi e al fondo per le perdite degli organismi partecipati (OO.PP.) considerata la partecipazione diretta, quota 1,1704%, al Consorzio Padova Sud (CPS) il quale presenta le note passività; dall'importo del fondo crediti di dubbia esazione (FCDE) manifestatamente sottostimato; dal ricorso sistematico e ripetuto all'anticipazione di tesoreria sia in proprio che per il tramite dell'Unione; dalla violazione dell'art. 187, c. 3-*bis*, del Tuel; dall'assenza di fondi vincolati di cassa; dal basso tasso di realizzo dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione; dalla conservazione in bilancio di residui attivi vetusti (*ante* 2012) in alta percentuale (11,84%) specie dei titoli I° (euro 49.940,60) e III° (euro 45.036,10); dal basso tasso di smaltimento per riscossione dei residui attivi, pari al 34,36% (630.211,68/1.840.442,68); dall'alto valore in assoluto (euro 281.427,04 su iniziali 1.840.442,68) e come rapporto (15,29%) dei residui attivi eliminati nel 2016 rispetto a quelli ripresi a nuovo (iniziali 2016); dalla violazione auto dichiarata e verificata d'ufficio dei parametri deficitari n. 2 e 4; dagli omessi controlli interni di gestione e da un alto valore dell'indicatore di tempestività annuale dei pagamenti (ITP).

DISPONE

- 1) che da parte dell'Ente siano adottate le opportune misure correttive idonee a superare definitivamente le rilevate criticità, ai sensi degli artt. 188 e 193 del TUEL;
- 2) che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di BAONE (PD), per gli adempimenti di cui all'art. 239 del TUEL;
- 3) che l'Organo di revisione dell'Ente svolga, in merito a quanto riportato nella presente deliberazione, una attenta attività di controllo e vigilanza riferendo a questa Sezione ogni aspetto rilevante;
- 4) che le deliberazioni consiliari di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'ente e di adozione di tutti i provvedimenti richiesti nella presente deliberazione, siano adottate dal Comune entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del deposito della deliberazione, ai sensi del citato art. 148 - *bis* del TUEL. Tali atti dovranno essere trasmessi a questa Sezione, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione disposto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, nei successivi 30 giorni;



5) la Sezione dispone la trasmissione della presente delibera alla Procura della Corte dei conti per le valutazioni conseguenti, ai sensi dell'art. 52, c. 4, del D.lgs. n. 174/2016.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 13/03/2019.

Il Magistrato Relatore

Maria Laura Prislei

Il Presidente

Diana Calaciura Traina

Depositata in Segreteria il - 3 APR. 2019

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Letizia Rossini

